

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 9 dicembre 2014**  
**recante modifica del suo regolamento interno**

(2014/900/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.
- (2) Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.
- (3) Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»).
- (4) L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono le seguenti:

Stato membro	Popolazione (x 1 000)	Percentuale della popolazione dell'Unione
Germania	80 704,691	15,91
Francia	66 076,909	13,02

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Stato membro	Popolazione (x 1 000)	Percentuale della popolazione dell'Unione
Regno Unito	64 105,654	12,63
Italia	61 152,798	12,05
Spagna	46 507,760	9,17
Polonia	38 018,000	7,49
Romania	19 942,642	3,93
Paesi Bassi	17 082,000	3,37
Belgio	11 203,992	2,21
Grecia	10 992,783	2,17
Portogallo	10 427,301	2,06
Repubblica ceca	10 398,697	2,05
Ungheria	9 877,365	1,95
Svezia	9 644,864	1,90
Austria	8 511,000	1,68
Bulgaria	7 245,677	1,43
Danimarca	5 621,607	1,11
Finlandia	5 451,270	1,07
Slovacchia	5 400,598	1,06
Irlanda	4 604,029	0,91
Croazia	4 246,809	0,84
Lituania	2 943,472	0,58
Slovenia	2 061,085	0,41
Lettonia	2 001,468	0,39
Estonia	1 315,819	0,26
Cipro	858,000	0,17
Lussemburgo	549,680	0,11
Malta	425,384	0,08».
Totale	507 371,354	
Soglia (62 %)	314 570,239	
Soglia (65 %)	329 791,380	

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.  
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. DE VINCENTI

---